

**Condominio negli edifici - amministratore - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)**

Attribuzioni (doveri e poteri) - rappresentanza negoziale - Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.

In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16290 del 17/06/2025 (Rv. 675877 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1129, Cod\_Civ\_art\_1130, Cod\_Civ\_art\_1131